

2. IL LAVORO AUTONOMO DEI NON IMPRENDITORI: FRA PARTITA IVA E CO.CO.CO. (ARTT. 1 E 12, COMMA 1, LETT. A)

Premessa

L'art. 1, comma 1, del D.D.L. n. 2233/2016 stabilisce che le disposizioni normative inserite nel Capo I, in tema di «*Tutela del lavoro autonomo*», si applicano ai rapporti di **lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del Codice civile**.

Rileva così, primariamente, il **lavoro autonomo come definito dall'art. 2222 del Codice civile**, vale a dire le prestazioni lavorative relative ai contratti con i quali il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Analogamente rilevano l'esercizio delle **professioni intellettuali** (art. 2229 c.c.) e il contratto che ha per oggetto una **prestazione d'opera intellettuale** (art. 2230 c.c.).

L'art. 1, comma 2, del D.D.L. n. 2233/2016 esplicitamente **esclude dall'ambito di applicazione** dello stesso disegno di legge gli **imprenditori**, compresi i **piccoli imprenditori**.

A tal proposito va evidenziato che a norma dell'art. 2082 c.c. in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

D'altra parte, stante il richiamo esplicito contenuto nel comma 2 dell'art. 1 del D.D.L. n. 2233/2016, appare utile ricordare anche che secondo le previsioni contenute nell'art. 2083 c.c. devono essere considerati «*piccoli imprenditori*» - e in quanto tali esclusi dall'ambito di applicazione delle nuove norme sul lavoro autonomo - i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e quanti esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.

Ne deriva che potranno rientrare nell'ambito di applicazione del D.D.L. n. 2233/2016, in quanto non individuabili quali imprenditori, coloro che operano in:

- professioni intellettuali “protette”, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad un albo;
- professioni intellettuali “non protette”, se esercitate con modalità non imprenditoriali;
- affari isolati che non presentino complessità tale da esigere l'impiego di adeguata organizzazione per un tempo considerevolmente lungo.

Sotto altro profilo, ma ancora sul piano definitorio, il comma 1 dell'art. 12 del D.D.L. n. 2233/2016, modifica l'art. 409, n. 3), c.p.c. per delineare in modo più preciso la nozione giuslavoristica di **collaborazione coordinata e continuativa**, chiarendo che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto

delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

D'altro canto, permane la definizione di collaborazione coordinata e continuativa utile ai fini fiscali e previdenziali, così come delineata dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (scarna disciplina introdotta dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, c.d. "Collegato fiscale" alla "Finanziaria 2001", al quale fa rinvio anche l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per quanto attiene agli obblighi contributivi nella Gestione separata INPS), secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, fra gli altri, anche *«le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente (...) o nell'oggetto dell'arte o professione (...) esercitate dal contribuente»*.

2.1. Il lavoro autonomo

Le abrogazioni operate dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 hanno interessato anche la disciplina dettata per le collaborazioni in regime di partita IVA dall'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla legge n. 92/2012. Ne consegue, pertanto, che il committente può ora scegliere di ricondurre una prestazione lavorativa resa a proprio favore da un collaboratore nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, c.p.c.) ovvero in quelle della prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), a seconda delle caratteristiche obiettive dell'attività svolta dal collaboratore.

Il lavoro autonomo è un rapporto di lavoro svolto senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in un contesto di totale autonomia organizzativa, che può presentare caratteristiche proprie del **lavoro autonomo per la realizzazione di un'opera**, oppure di **lavoro autonomo occasionale** o, infine, di **lavoro autonomo in regime fiscale di partita IVA**.

In qualsiasi delle tre sue articolazioni il lavoro autonomo rientra a pieno titolo nel campo di applicazione del D.D.L. n. 2233/2016 delineato sopra. L'**autonomia della prestazione** è l'elemento caratterizzante della tipologia contrattuale: il dettato normativo dell'art. 2222 c.c. parla di lavoro svolto *«senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»*; l'assenza degli elementi che connotano tipicamente l'eterodeterminazione e l'eterodirezione del rapporto di lavoro, a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'oggetto della prestazione, a fronte di una sicura autonomia organizzativa, anche e forse

soprattutto di tipo spazio-temporale, del prestatore di lavoro dà luogo ad una analisi del contratto e del rapporto in termini di “autonomia” (Circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004).

La soluzione normativa adottata con l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, tocca l’intera disciplina del lavoro autonomo, non soltanto le collaborazioni rese da titolari di partita IVA: effetto immediato, a far data dal 25 giugno 2015, dell’abrogazione, infatti, è quello di valorizzare con maggiore ampiezza di utilizzo le prestazioni d’opera, di natura occasionale, di cui all’art. 2222 c.c., anche se rese da soggetto titolare di partita IVA, conseguito appunto attraverso la definitiva eliminazione delle presunzioni dell’art. 69-*bis* del D.Lgs. n. 276/2003.

Il lavoro autonomo, nelle sue tre forme (d’opera, occasionale, in partita IVA), ovviamente, è un rapporto che sorge su base negoziale e più precisamente nell’alveo di un **contratto di scambio a prestazioni corrispettive** (sinallagmatiche) dove a fronte della prestazione lavorativa resa, valutata però in termini di opera o di servizio realizzati o di risultato conseguito, vi è il corrispettivo pecuniario del *pretium* pattuito per l’esecuzione di quanto richiesto a regola d’arte, che deve essere determinato ai sensi dell’art. 2225 c.c.

Altro requisito importante ai fini della corretta qualificazione del lavoro autonomo (d’opera, in prestazione occasionale o in regime di partita IVA) è dato (sempre dall’art. 2222 c.c.) dal «**lavoro prevalentemente proprio**» del **prestatore**, che distingue - qui in termini commerciali, più che lavoristici - il lavoratore individuale e il piccolo imprenditore (artigiano, coltivatore diretto e piccolo commerciante) dall’imprenditore che, ai sensi degli artt. 2082 e 2086 c.c., organizza il lavoro altrui, raramente partecipando in proprio all’attività lavorativa.

D’altra parte, proprio l’elemento dell’organizzazione dei mezzi e della struttura imprenditoriale concorre a distinguere (ai sensi dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003) il lavoro autonomo “puro”, nelle forme del contratto d’opera o di servizio, dal contratto di appalto (d’opera o di servizi).

Altre tipologie o fattispecie contrattuali tipiche, invece, possono essere indistintamente poste in essere dal lavoratore autonomo o dall’impresa, si pensi a: mandato, trasporto, commissione, spedizione, deposito, *ecc.*

Un cenno merita la peculiare disciplina che il Codice civile (artt. 2229 ss. c.c.) dedica al *contratto d’opera professionale*, nelle forme tipiche della prestazione d’opera intellettuale, con particolare e prevalente attenzione alle *c.d.* professioni liberali (medici, avvocati): qui le norme generali in materia di lavoro autonomo valgono soltanto nei limiti in cui sono considerate e ritenute applicabili (art. 2230, comma 1, c.c.) in ragione della specialità della prestazione lavorativa e della intellettualità dell’opera resa, anche a fronte dell’interesse riconosciuto dall’Ordinamento al regolare svolgimento “collettivo” e si direbbe quasi “pubblico” delle singole professionalità. Da qui una serie peculiare di tutele per il committente-cliente del prestatore d’opera professionale o intellettuale che superano anche quelle già consolidate previste nei riguardi del lavoratore autonomo, a conferma ulteriore del gap di tutela sussistente fra autonomia e subordinazione, per quanto concerne la protezione sociale e giuridica del lavoratore.